



**AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE**

Sede Legale: Strada delle Scotte, 14 – 53100 Siena C.F. e P.I. 00388300527

## **ATTO FIRMATO DIGITALMENTE**

DELIBERAZIONE n. 1310 data 03-12-2021  
PROPOSTA n. 2825 data 02-12-2021

Struttura proponente: UOC AFFARI GENERALI E LEGALI  
Responsabile del procedimento: MINUTELLA NICOLETTA  
Responsabile struttura proponente: MINUTELLA NICOLETTA

Oggetto: Approvazione dello schema di “Protocollo d’intesa interaziendale per attività chirurgica nell’ambito del trapianto del rene”

Immediatamente eseguibile: SI



## AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SENESE

Sede Legale: Strada delle Scotte, 14 – 53100 Siena C.F. e P.I. 00388300527

**OGGETTO: Approvazione dello schema di “Protocollo d’intesa interaziendale per attività chirurgica nell’ambito del trapianto del rene”**

### II DIRETTORE GENERALE

**In virtù dei poteri conferiti con Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 171 del 18/12/2020**

**Visto** il decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell’art 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e successive modifiche ed integrazioni;

**Vista** la Legge Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del servizio sanitario regionale” e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n.241 “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” prevede che le Amministrazioni Pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, nel rispetto della legge e dell’interesse pubblico istituzionalmente perseguito;

**Visto** l’art. 16 della legge n. 91 del 1 aprile 1999 “*Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti*”, ai commi 1 e 2, attribuisce alle Regioni il compito di individuare, tra le strutture sanitarie accreditate, quelle idonee all’esercizio dell’attività di trapianto e di provvedere, ogni due anni, alla verifica della qualità e dei risultati ottenuti;

**Richiamata** la legge Regione Toscana n.40/2005 e ss.mm.ii. e in particolare l’art. 43 “*Le strutture regionali del governo clinico*”, al comma 1, lettera a, il quale prevede prevede l’Organizzazione Toscana Trapianti (OTT) fra le strutture del governo clinico regionale, la cui attività riveste particolare valenza strategica, atta a garantire lo svolgimento delle attività di supporto alla programmazione regionale in materia di attività di *procurement*, di trapianto e di coordinamento e controllo tecnico-scientifico della rete trapiantologica regionale, in sinergia con il Centro Nazionale Trapianti (CNT), al fine di garantire tutte le attività ricomprese nei LEA;

**Visto** il D.M. n. 70 del 2 aprile 2015 “*Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera*”, prevede lo strumento delle reti cliniche come leva di governo clinico funzionale all’integrazione tra ospedale e territorio e ricomprende tra le reti ospedaliere anche la rete trapiantologica;

**Viste** le seguenti deliberazioni della Giunta regionale toscana:

- D.G.R Toscana n.1450 del 17/12/2018 che istituisce la nuova organizzazione del Sistema toscano del procurement, trapianto e gravi insufficienze d'organo, con l’obiettivo di garantire un approccio sistematico e strutturato nella gestione delle gravi insufficienze di organo, secondo un modello a rete, come previsto dal D.M. 19 novembre 2015;
- D.G.R. Toscana n. 472 del 04/05/2021 che definisce il percorso di autorizzazione e accreditamento dei Programmi regionali di trapianto di organi in riferimento a quanto richiamato nell’Accordo Stato-Regioni (Rep. Atti n. 16/CSR del 24/01/2018), prevedendo espressamente la possibilità di costituire e Équipe interaziendali, quale scelta strategica regionale per perseguire la realizzazione di un sistema a rete che privilegi la mobilità dei professionisti;



## AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SENESE

Sede Legale: Strada delle Scotte, 14 – 53100 Siena C.F. e P.I. 00388300527

- D.G.R. Toscana n. 568 del 24/05/2021 che approva i requisiti di esercizio e di accreditamento per le strutture della rete regionale trapiantologia;

**Considerato** che nella citata D.G.R. n. 1450/2018 (allegato A), al fine di istituire i programmi regionali di trapianto, con una modalità che prevede una lista di attesa unica regionale, si individuano i seguenti Centri regionali di trapianto del rene:

- Centro trapianti della Azienda Ospedaliero Universitaria Senese,
- Centro trapianti della Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana,
- Centro trapianti della Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi;

**Ritenuto** necessario garantire un approccio sistematico e strutturato nella gestione delle gravi insufficienze d'organo, del *procurement* e dei trapianti, definendo, così come previsto dal D.M. 19 novembre 2015, un'organizzazione più efficiente delle attività trapiantologiche, secondo un modello a rete che individui e organizzi ciascuna delle tipologie di attività di trapianto d'organo presenti sul territorio regionale, secondo specifici programmi regionali di trapianto all'interno dei quali si preveda un collegamento stabile e tracciabile tra le strutture di alta specializzazione presenti nelle Aziende Ospedaliero Universitarie, come precisato nell'allegato A alla DGR n. 1450/2018;

**Considerato** inoltre che:

- le funzioni, l'attività e l'organizzazione della OTT sono state recentemente ridefinite con la DGR n. 1450/2018, anche allo scopo di adeguare l'organizzazione a un modello a rete in grado di garantire un percorso strutturato del paziente con grave insufficienza d'organo verso il trapianto e nel successivo post trapianto;
- con la stessa delibera regionale sono state definite le funzioni del Centro Regionale Allocazione Organi e Tessuti (CRAOT), con sede presso l'AOU Careggi, quale struttura di cui si avvale il Centro Regionale Trapianti nello svolgimento delle sue funzioni, secondo l'art. 11 della L. n. 91/1999 e quale organismo dell'OTT attraverso il quale il Coordinatore del Centro coordina tutte le aree di attività e funzioni della rete operativa regionale;

**Valutata** da parte delle Direzioni Aziendali dell'Azienda ospedaliero-universitaria Senese, dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi e dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana la necessità di definire congiuntamente un protocollo che persegua gli obiettivi regionali e che esalti il ruolo della rete regionale nell'ottica della presa in carico dell'insufficienza renale cronica e consolidare le attività in essere presso le proprie strutture, rafforzandole e incrementandole attraverso la sinergia e l'interazione fra le stesse, ponendo a valore comune le competenze di alto livello, professionali e tecnologiche, presenti nelle distinte sedi, in un'ottica integrata di rete trapiantologica regionale;

**Richiamata** la nota prot. AOUS n.22059 del 21/10/2021, conservata agli atti, con la quale il Direttore Generale dell'Azienda ospedaliero-universitaria Senese invia al Direttore dell'Organizzazione Toscana Trapianti la proposta di un accordo interaziendale per lo sviluppo del percorso regionale di trapianto del rene, condivisa con il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi e con il Direttore Generale dell'Azienda ospedaliero-universitaria Pisana;

**Vista** la nota pec prot. 432717 del 8/11/2021 (prot. AOUS n.23504 dell'8/11/2021 conservato agli atti) con la quale la Regione Toscana, Direzione Sanità, Welfare e Coesione sociale trasmette il parere favorevole del Direttore dell'Organizzazione Toscana Trapianti;



## AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SENESE

Sede Legale: Strada delle Scotte, 14 – 53100 Siena C.F. e P.I. 00388300527

**Dato atto** che le finalità del Protocollo sono le seguenti:

- sviluppare il programma regionale di trapianto del rene prevedendo la costituzione di Équipe chirurgiche interaziendali;
- definire e implementare le buone pratiche a livello regionale;
- implementare la donazione da donatore vivente e cadavere;
- sviluppare i programmi di ricerca comuni;
- favorire la formazione curriculare ed extra-curriculare;

**Dato atto** inoltre che le Parti hanno condiviso di rendere operativo il Protocollo mediante la stipula di uno specifico accordo attuativo, definito dalle Direzioni Aziendali in collaborazione con l'Organizzazione Toscana Trapianti (OTT), da adottarsi con atto successivo, il quale disciplini tra l'altro la costituzione, l'attivazione e il funzionamento dell'Équipe chirurgica interaziendale;

**Visto** lo schema di “Protocollo d'intesa interaziendale per attività chirurgica nell'ambito del trapianto del rene”, Allegato 1) al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;

**Ritenuto opportuno**, per quanto premesso e specificato, approvare lo schema di “Protocollo d'intesa interaziendale per attività chirurgica nell'ambito del trapianto del rene”, Allegato 1) al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;

**Dato atto** che il dirigente proponente, anche in veste di responsabile del procedimento, Dott.ssa Nicoletta Minutella, Direttore della UOC Affari Generali e Legali, per quanto di sua competenza, attesta la legittimità e la regolarità formale e sostanziale del presente atto;

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di competenza;

### DELIBERA

**Per le motivazioni esposte in premessa, che integralmente si confermano:**

1. di approvare lo schema di “Protocollo d'intesa interaziendale per attività chirurgica nell'ambito del trapianto del rene”, Allegato 1) al presente atto a farne parte integrante e sostanziale, e procedere alla sua sottoscrizione;
2. di adottare con atto successivo lo specifico accordo attuativo, definito dalle Direzioni Aziendali in collaborazione con l'Organizzazione Toscana Trapianti (OTT);
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio aziendale;
4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 42, comma 4, della L.R.T. 40/2005 e successive modifiche ed integrazioni, stante la necessità di approvare tempestivamente il conseguente accordo attuativo per attivare la collaborazione interaziendale;
5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 42, comma 2, della



Delibera firmata digitalmente

**AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SENESE**

Sede Legale: Strada delle Scotte, 14 – 53100 Siena C.F. e P.I. 00388300527



L.R.T. 24 febbraio 2005, n. 40 e successive modifiche e integrazioni;

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**F.to Prof. Antonio Davide Barretta**

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**  
**F.to Dott.ssa Maria Silvia Mancini**

**IL DIRETTORE SANITARIO**  
**F.to Dott. Roberto Gusinu**

**PROTOCOLLO D'INTESA INTERAZIENDALE PER ATTIVITÀ  
CHIRURGICA NELL'AMBITO DEL TRAPIANTO DEL RENE**

**TRA**

**L'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SENESE**, di seguito denominata "AOU Senese", con sede in Siena, Strada delle Scotte 14, P.IVA 00388300527, nella persona del Direttore Generale, Prof. Antonio Davide Barretta, domiciliato per la carica nella sede della stessa Azienda Ospedaliera,

**E**

**L'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA PISANA**, di seguito "AOU Pisana", C.F. 01310860505, con sede in Pisa, Via Roma 67, legalmente rappresentata dal Direttore Generale, Dott.ssa Silvia Briani.

**E**

**L'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CAREGGI** (di seguito "AOU Careggi") con sede legale a Firenze, Largo Brambilla n. 3 (P.IVA n.04612750481), rappresentata dal Direttore Generale Dr. Rocco Donato Damone, domiciliato per la carica presso la sede legale della stessa AOU Careggi;

**di seguito anche AOU e congiuntamente "le Parti";**

**Premesso che:**

- l'art. 15 della Legge n. 241 del 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo"

*e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" prevede che le Amministrazioni Pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, nel rispetto della legge e dell'interesse pubblico istituzionalmente perseguito;

- l'art. 16 della legge n. 91 del 1 aprile 1999 *"Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti"*, ai commi 1 e 2, attribuisce alle Regioni il compito di individuare, tra le strutture sanitarie accreditate, quelle idonee all'esercizio dell'attività di trapianto e di provvedere, ogni due anni, alla verifica della qualità e dei risultati ottenuti;

- la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 *"Disciplina del servizio sanitario regionale"* e, in particolare all'art. 43, *"Le strutture regionali del governo clinico"*, al comma 1, lettera a, prevede l'Organizzazione Toscana Trapianti (OTT) fra le strutture del governo clinico regionale, la cui attività riveste particolare valenza strategica, atta a garantire lo svolgimento delle attività di supporto alla

programmazione regionale in materia di attività di *procurement*, di trapianto e di coordinamento e controllo tecnico-scientifico della rete trapiantologica regionale, in sinergia con il Centro Nazionale Trapianti (CNT), al fine di garantire tutte le attività ricomprese nei LEA;

- il D.M. n. 70 del 2 aprile 2015 "*Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera*", prevede lo strumento delle reti cliniche come leva di governo clinico funzionale all'integrazione tra ospedale e territorio e ricomprende tra le reti ospedaliere anche la rete trapiantologica;

- la D.G.R. Toscana n.1450 del 17/12/2018 istituisce la nuova organizzazione del Sistema toscano del *procurement*, trapianto e gravi insufficienze d'organo, con l'obiettivo di garantire un approccio sistematico e strutturato nella gestione delle gravi insufficienze di organo, secondo un modello a rete, come previsto dal D.M. 19 novembre 2015;

- la D.G.R. Toscana n. 472 del 04/05/2021 definisce il percorso di autorizzazione e accreditamento dei Programmi regionali di

trapianto di organi in riferimento a quanto richiamato nell'Accordo Stato-Regioni (Rep. Atti n. 16/CSR del 24/01/2018), prevedendo espressamente la possibilità di costituire e *Équipe* interaziendali, quale scelta strategica regionale per perseguire la realizzazione di un sistema a rete che privilegi la mobilità dei professionisti;

- la D.G.R. Toscana n. 568 del 24/05/2021 approva i requisiti di esercizio e di accreditamento per le strutture della rete regionale trapiantologia;

**Considerato che:**

- nella D.G.R. n. 1450/2018 (allegato A), al fine di istituire i programmi regionali di trapianto, con una modalità che prevede una lista di attesa unica regionale, si individuano i seguenti Centri regionali di trapianto del rene:

- ✓ Centro trapianti della Azienda Ospedaliero Universitaria Senese,
- ✓ Centro trapianti della Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana,
- ✓ Centro trapianti della Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi;

- è necessario garantire un approccio sistematico

e strutturato nella gestione delle gravi insufficienze d'organo, del *procurement* e dei trapianti, definendo, così come previsto dal D.M. 19 novembre 2015, un'organizzazione più efficiente delle attività trapiantologiche, secondo un modello a rete che individui e organizzi ciascuna delle tipologie di attività di trapianto d'organo presenti sul territorio regionale, secondo specifici programmi regionali di trapianto all'interno dei quali si preveda un collegamento stabile e tracciabile tra le strutture di alta specializzazione presenti nelle Aziende Ospedaliere Universitarie, come precisato nell'allegato A alla DGR n. 1450/2018;

- le funzioni, l'attività e l'organizzazione della OTT sono state recentemente ridefinite con la DGR n. 1450/2018, anche allo scopo di adeguare l'organizzazione a un modello a rete in grado di garantire un percorso strutturato del paziente con grave insufficienza d'organo verso il trapianto e nel successivo post trapianto;
- con la stessa delibera regionale sono state definite le funzioni del Centro Regionale Allocazione Organi e Tessuti (CRAOT), con sede presso l'AOU Careggi, quale struttura di cui si

avvale il Centro Regionale Trapianti nello svolgimento delle sue funzioni, secondo l'art. 11 della L. n. 91/1999 e quale organismo dell'OTT attraverso il quale il Coordinatore del Centro coordina tutte le aree di attività e funzioni della rete operativa regionale;

- le Parti hanno condiviso pertanto la necessità di definire un protocollo che persegua gli obiettivi regionali e che esalti il ruolo della rete regionale nell'ottica della presa in carico dell'insufficienza renale cronica a tutto tondo;

- le Parti hanno altresì condiviso di rendere operativo il presente Protocollo mediante la stipula di uno specifico accordo attuativo definito dalle Direzioni Aziendali in collaborazione con l'Organizzazione Toscana Trapianti (OTT), da adottarsi con atto successivo;

- con il presente Protocollo e il successivo accordo attuativo le Parti intendono consolidare le attività in essere presso le proprie strutture, rafforzandole e incrementandole attraverso la sinergia e l'interazione fra le stesse, ponendo a valore comune le competenze di alto livello, professionali e tecnologiche,

presenti nelle distinte sedi, in un'ottica integrata di rete trapiantologica regionale;

- le Parti, con il presente Protocollo, ritengono opportuno definire una collaborazione relativa al percorso di trapianto di rene, atta a implementare il programma regionale, migliorare la qualità delle prestazioni sanitarie, definire e implementare le buone pratiche, favorire una crescita della cultura della donazione, sviluppare programmi di ricerca comuni e costruire una rete di professionisti esperti afferenti al programma di trapianto di rene, anche attraverso l'attivazione di mobilità temporanea degli stessi tra le tre sedi per l'attività valutativa, chirurgica di trapianto, di ricerca e di formazione.

**TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO SI CONVIENE:**

**ART. 1 – FINALITÀ, OGGETTO E PRINCIPI GENERALI**

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.

2. Le finalità del presente Protocollo sono:

- sviluppare il programma regionale di trapianto del rene prevedendo la costituzione di *Équipe* chirurgiche interaziendali;
- definire e implementare le buone pratiche a

livello regionale;

- implementare la donazione da donatore vivente e cadavere;

- sviluppare i programmi di ricerca comuni;

- favorire la formazione curriculare ed extra-curriculare.

3.Le Parti, pur nella loro individualità, condividono l'obiettivo che la collaborazione tra i professionisti delle tre realtà aziendali costituisca un momento fondamentale nel miglioramento quantitativo e qualitativo del trapianto di rene a livello regionale.

4.La collaborazione tra i professionisti è volta ad assicurare la massima efficacia e sinergia nel processo trapiantologico renale, nonché l'interscambio di professionisti ed *expertise* presenti nelle tre Aziende, per favorire il miglioramento complessivo della rete trapiantologia regionale.

5.Le Parti, per garantire la più efficace e sinergica gestione della collaborazione di cui al presente Protocollo, pongono inoltre a disposizione del programma regionale trapianto di rene tutte le tecnologie avanzate, i processi di informatizzazione e le *facilities* presenti nelle proprie strutture.

6. Le Parti promuovono inoltre, negli ambiti di pertinenza della presente collaborazione, attività di ricerca e sperimentazione clinica condivisa, al fine di:

- promuovere lo *standard* più elevato possibile nell'ambito delle tecniche chirurgiche trapiantologiche e delle tecniche di conservazione d'organo;

- accrescere la capacità di attrazione di risorse e di partecipazione a reti/*partnership* e gruppi di ricerca di livello nazionale e internazionale;

- promuovere attività di ricerca, sviluppo e innovazione;

- produrre articoli e pubblicazioni scientifiche.

## **ART.2 – ÉQUIPE CHIRURGICHE INTERAZIENDALI**

1. La collaborazione, fra le altre cose, prevede la costituzione di una *Équipe* chirurgica interaziendale (di seguito *Équipe*) formata da chirurghi esperti nel trapianto di rene, la cui professionalità comprenda le tecniche più avanzate (prelievo di organi e tessuti da donatore a cuore battente - DBD, prelievo di organi e tessuti da donatore a cuore fermo - DCD, trapianto di rene singolo e doppio da donatore cadavere, trapianto di rene da donatore vivente). Tale *Équipe* sarà in grado

di integrare le professionalità già esistenti presso i singoli Centri di Trapianto delle Parti, in modo da favorire uno sviluppo omogeneo regionale e mantenere di norma l'afferenza del paziente presso il Centro Trapianti di sua scelta.

2. Le modalità di costituzione, attivazione e funzionamento dell'Équipe chirurgica interaziendale saranno disciplinate nell'accordo attuativo di cui alle premesse, concordato tra le Parti, e l'Organizzazione Toscana Trapianti (OTT).

### **ART. 3 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

1. Ai sensi del Regolamento Generale 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati –GDPR), nonché del D.Lgs. n. 196/2003, l' AOU Pisana, l'AOU Careggi e l'AOU Senese, si qualificano quali autonomi Titolari del trattamento dei dati, come da art. 4, n. 7 dello stesso GDPR.

2. Le Parti garantiscono che il personale sanitario coinvolto nell'attività disciplinata dal presente Protocollo è individuato dal titolare quale persona autorizzata al trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 29 del GDPR, nonché dell'art. 2-  
quaterdecies del D.Lgs n. 196/2003.

3. Relativamente alle informazioni finalizzate alla

donazione e al trapianto di organi, e segnatamente ai dati anagrafici e sanitari relativi ai pazienti trapiantati riceventi, ai potenziali donatori e ai donatori - trattate per la finalità di cui all'art. 9 par.2 lett. h), nonché per quella di cui all'art. 9 par 2) lett. g) del GDPR e, in riferimento a quest'ultima, all'art. 2 sexies comma 2 lett. t) del D.Lgs. 196/2003 - l' AOU Pisana, l'AOU Careggi e l'AOU Senese agiscono in qualità di contitolari del trattamento alla stregua delle altre strutture che compongono l'organizzazione nazionale dei prelievi e dei trapianti (Centro nazionale, centri regionali o interregionali, strutture per i prelievi, strutture per la conservazione dei tessuti e delle cellule prelevati, strutture per i trapianti e Aziende Sanitarie), giusta la previsione della scheda allegato B 19 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 12 Febbraio 2013, N. 6/R dedicata alla Attività amministrativa, programmatoria, gestionale e di valutazione concernente la donazione, il trapianto di organi, tessuti e cellule.

4. I dati forniti dalle Parti, e relativi ai soggetti che per loro conto svolgono le attività dedotte nel Protocollo e a quelli che effettuano

attività amministrative funzionali alla stipula e gestione del Protocollo, saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all'art.5, paragrafo 1 del RGPD. Il conferimento di tali dati tra le Parti è obbligatorio al fine di adempiere a tutti gli obblighi comunque connessi alla gestione ed esecuzione del rapporto instaurato con il presente Protocollo. Le parti si danno reciprocamente atto che le persone che agiscono per loro conto sono state informate sull'utilizzo dei propri dati personali.

#### **ART. 4 – PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA**

1. Nell'attività di cui al presente Protocollo, le Parti e i professionisti coinvolti:

- si astengono dal prendere decisioni e svolgere attività che configurino conflitto di interessi ai sensi del D.P.R. n. 62 del 16/04/2013;
- rispettano le misure previste dalla vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza (Legge n.190/2012 e dai successivi decreti attuativi);
- sono soggetti all'osservanza del segreto professionale e d'ufficio.

2. Le Parti sono tenute a fornire tutte le

informazioni richieste dal D. Lgs. n.33/2013 ai fini dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione sui rispettivi siti istituzionali.

3. Il mancato rispetto degli obblighi di cui alla normativa vigente sarà considerato un inadempimento rilevante e darà diritto a ciascuna delle Parti di risolvere anticipatamente il presente Protocollo.

#### **ART. 5 – DECORRENZA E DURATA**

1. Il presente Protocollo, che prevede una modalità operativa integrata sperimentale, ha la durata di anni 3 (tre) a far data dalla sua sottoscrizione e può essere prorogato dalle Parti, in conseguenza del buon esito della sperimentazione, per uguale durata tramite richiesta e accettazione via PEC ai seguenti indirizzi:

- AOU Senese: [ao-siena@postacert.toscana.it](mailto:ao-siena@postacert.toscana.it)
- AOU Pisana: [pec-aoupisana@legalmail.it](mailto:pec-aoupisana@legalmail.it)
- AOU Careggi: [aoucareggi@pec.it](mailto:aoucareggi@pec.it)

2. Per impossibilità sopravvenuta a garantire gli impegni presi con il presente Protocollo, le Parti potranno recedere con preavviso di 90 (novanta) giorni.

#### **ART. 6 – NORME FINALI**

1. Le Parti si impegnano a risolvere in via bonaria tra loro qualsiasi controversia insorta/insorgenda

sul Protocollo.

2. Le Parti, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 28/2010, potranno sottoporre la relativa controversia a un preliminare tentativo di conciliazione in base al Regolamento Nazionale di Mediazione.

3. Per tutto quanto non espressamente previsto dal Protocollo si fa rinvio alle vigenti disposizioni normative in materia.

4. Eventuali modifiche/integrazioni da apportare al presente Protocollo saranno concordate tra le Parti tramite scambio di corrispondenza PEC.

5. L'entrata in vigore di disposizioni normative nazionali e regionali successive, che rechino una disciplina diversa da quella in esso prevista, comporta la caducazione delle disposizioni incompatibili e la diretta applicazione della disciplina sopravvenuta fino al relativo adeguamento.

6. Qualsiasi controversia che possa insorgere relativamente alla validità, alla efficacia, all'interpretazione o alla esecuzione del presente Protocollo sarà competenza del Foro della città presso cui sono svolte le attività contrattualizzate (Pisa, Firenze, Siena).

**ART. 7 – FIRMA DIGITALE E SPESE CONTRATTUALI**

1. Il presente Protocollo è sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 2-bis, della legge n.241/1990.

2. Le spese di bollo, pari a euro 64,00, sono a carico delle Parti nella quota di 1/3 e verranno assolte in maniera virtuale come da rispettive autorizzazioni dell'Agenzia delle Entrate di Firenze, Pisa e Siena.

3. Il presente Protocollo verrà registrato solo in caso d'uso, come disposto dall'art.5 del D.P.R. n.131/1986, a cura e spese della parte che avrà interesse a farlo.

Letto, confermato e sottoscritto

Per l'Azienda ospedaliero-universitaria Senese

Il Direttore Generale

Prof. Antonio Davide Barretta (firma digitale)

Per l'Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana

Il Direttore Generale

Dott.ssa Silvia Biani (firma digitale)

Per l'Azienda ospedaliero-universitaria Careggi

Il Direttore Generale

Dr. Rocco Donato Damone (firma digitale)